

Stefano Masini

Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio di Coldiretti e Professore associato di Diritto Agrario e Diritto Alimentare presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

E-mail: ambiente@coldiretti.it

Parole chiave: *diritto agrario, terra, territorio*

Keywords: *agricultural law, land, territory*

JEL: K32

Giovanni Galloni e l'esperienza dell'insegnamento del diritto agro-ambientale¹

The appeal to production needs, in a system linked to the enjoyment of property, matures in the teaching of Giovanni Galloni towards a development open to the territory through the redefinition of relations with social life, following a renewed attention to the environment. The support to the claim of a changed order is found in the rationality of the mode of production, together with the establishment of equitable relations, which an evolutionary interpretation of the Constitution promotes in the dimension of the person, to which a modern sustainable and competitive agriculture meets with the satisfaction of health and safety rights.

1. Superamento del retroterra proprietario nello studio del diritto agrario come diritto dell'impresa agricola

Nell'ultimo contributo scientifico di Giovanni Galloni, si rintraccia la sintesi di un vivace dibattito aperto, nell'occasione della trattazione di una tesi di laurea di diritto agrario nell'ateneo fiorentino – dove avvia la Sua attività di studioso sul finire degli anni '60 – con il collega e amico Giorgio La Pira, il quale prendendo

¹ Nel ricordo del Maestro la scelta di pubblicare un contributo sulle pagine di questa Rivista non si presenta estranea ad un consapevole inquadramento per una serie di ragioni che anche brevemente si possono passare in rassegna. La prima attiene all'opzione di metodo, considerando che allo studio del diritto secondo Galloni si deve provvedere attraverso una complessa e paziente ricostruzione dei fenomeni e dei fatti, sicché lo sguardo rivolto all'ordinamento dei rapporti di produzione diventa anche strumento per procedere ad una saldatura disciplinare di altri sapere che intrecciano i più importanti problemi delle campagne. Inoltre, è la stessa evoluzione del Suo pensiero – ed è la seconda ragione della collocazione – a far comprendere le alternative di uno sviluppo dell'agricoltura collegato all'uso razionale e alla socialità di godimento di beni oltre la logica proprietaria in un contesto ambientale allargato al territorio: temi che intrecciano il disegno programmatico di questa Rivista. Infine, Galloni ha conseguito la docenza nell'Università di Firenze ed a quella comunità di studio è rimasto molto legato nella sua lunga e impegnativa attività, tra l'altro, anche nel ruolo di presidente dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato che la città ha ospitato fin dalla fondazione, facendo di Firenze il polo scientifico dello studio del diritto agrario.

la parola sostenne il senso della gratitudine dovuta al relatore, in quanto insegna «una materia che in realtà non esiste, perché Galloni, con le sue dispense, il diritto agrario se l'è tutto inventato». Tutt'altro che sorpreso o contrariato Galloni conferma e rilancia la fondatezza di quella intemerata, osservando che «La Pira aveva ragione perché insegnava diritto romano» e «nel diritto romano il diritto agrario non esiste, esiste solo il diritto di proprietà. Il diritto agrario si è affermato infatti solo a seguito del riconoscimento nel codice civile dell'impresa agricola».

Nondimeno, il lungo e fertile itinerario successivo vede Galloni impegnato a svolgere il filo della tradizione con una sicura prosecuzione nel futuro, quando è chiamato a ricoprire l'insegnamento nell'ateneo romano di Tor Vergata.

Come spiega nella *Presentazione* della nuova edizione delle *Lezioni* – che, nella cronologia della citazione, annettiamo ancora al '900 – avvia il tentativo, del tutto riuscito, «di affiancare allo studio del diritto dell'impresa agricola, inteso come punto centrale di riferimento del diritto agrario privato, lo studio del diritto agrario ambientale identificato sostanzialmente con il diritto agrario pubblico comprensivo di tutti gli interventi sulla proprietà terriera privata, collettiva e pubblica a tutela del territorio... che va difeso contro il malgoverno e l'inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria per garantire il diritto alla vita della presente e delle future generazioni».

A spiegare lo svolgersi e il consolidarsi di questa posizione non basta più il riferimento alla *natura delle cose*, che aveva portato ad approntare le ragioni dell'autonomia di studio della materia sulla terra e sulla pretesa oggettività dei rapporti che ne qualificavano i modi dello sfruttamento.

Il codice del «'42» e la fervida discussione che ne è seguita hanno, nel frattempo, tolto di mezzo gli equivoci più grossolani risultanti dal dualismo ereditato dalla tradizionale contesa tra le cosiddette due scuole di diritto agrario intorno alla difformità di metodo: curvato ad indagare la condizione delle entità tipicamente rilevanti dell'organizzazione economica e la concretezza delle singole posizioni di diritto l'uno e, all'opposto, risolto nel presentare strumenti della tecnica e forme del processo di produzione dentro lo stampo di formule analitiche e di tradizionali figurazioni, l'altro.

L'impresa agricola, modello dinamico di rappresentazione del lavoro e della produzione dei campi, che impellenti ed ardite sollecitazioni, fatte proprie dai compilatori del Codice, propongono per la disciplina della realtà effettuale delle campagne, diventa la pagina comune su cui gli studiosi della materia possono, in accordo ai fatti economico-sociali, interpretare la cifra giuridica essenziale dell'autonomia.

L'appello alle esigenze della produzione, nel volgere le spalle ad una ben definita cornice storica, risalente senza soluzione di continuità al diritto romano, il cui paesaggio è disegnato da chi esercita il diritto di godimento della proprietà, non ammette che il giurista possa scegliere l'alternativa di servire da barriera o di scavare un letto alla corrente fluida dei fatti economici e delle intese sociali da cui sono mossi.

2. Ricerca di un'altra frontiera: insufficienza della categoria dell'impresa e problemi nuovi di tutela

Il tema dell'attività, in cui si risolve la costruzione della fattispecie, non esaurisce l'analisi dogmatica di Galloni che né pure subisce la concorrente fascinazione del ciclo biologico: canone utilizzato per ordinare lo schema dell'impresa in base ad esigenze di emergente funzionalità produttiva imposta dalla tecnica, piuttosto che per sottomettere alle ragioni dell'indefinito progresso il condizionamento che continua ad esercitare la nuda esistenza della terra.

Galloni non cede alla lusinga ermeneutica di scavare un solco con la tradizione e con il mondo delle cose. Evita la voluta astrattezza di costruzioni d'impronta ideologica e si fa portatore di un atteggiamento autenticamente cognitivo di un nuovo ordine, collegandosi alle radici più profonde di un contesto storico che va nuovamente mutando.

E ciò non deve stupire: a partire dal momento in cui, sotto l'abbraccio, penetrante ed incisivo, del diritto comunitario, la logica del mercato sembra confermare, in via esclusiva, il disegno globale dell'economia incorporando tanto i diritti di cittadinanza quanto gli obblighi verso le generazioni future, la categoria dell'impresa non basta più a spiegare, non solo la complessità del diritto agrario, quanto a giustificare l'esaurimento di una ricerca progettata in modo da mantenere intatta la propria carica di vitalità in una proiezione fiduciosa verso il futuro.

Scrive con la consueta efficacia Natalino Irti: «il mondo, che ci sta intorno e in cui trasciniamo la nostra esistenza, ci appare, e vuole apparire, come un'immensa e unica "impresa"», che, «nella sua planetaria vastità nel non conoscere né confini di patria né limiti di espansione, colpisce al cuore uno dei profili più antichi del diritto: la sua *territorialità*, il suo vincolo alla determinatezza dei luoghi».

Rispetto a questo scenario, temprato da un'esperienza politica che tende ad orientare il diritto ad un permanente *ritorno* alla considerazione della centralità della persona e della realtà sociale in cui opera, Galloni è mosso da una diversa attitudine sistematica.

Nella rilettura delle disposizioni generali sull'impresa agricola consegnata al *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca* sottolinea l'esistenza di un «elemento comune tra il codice del 1942, la Costituzione del 1948 e il Trattato di Roma istitutivo della Comunità europea nel 1957; e questo elemento comune era l'esigenza di accrescere la *quantità* della produzione».

Il riconoscimento che la distruzione della vita e la sopraffazione della natura alla ricerca di traiettorie di crescita non possano più garantire la sopravvivenza dell'uomo costringe, tuttavia, ad una esplicita verifica dell'essenza stessa dell'impostazione scientifica. Più in particolare, la riscoperta del suolo assume l'immagine del territorio che, «per la stragrande estensione della sua superficie, è al presente ed è destinata a rimanere anche nel futuro di interesse diretto o indiretto per l'attività produttiva dell'agricoltura».

3. Mutamenti sociali, dinamiche economiche ed esigenze di sistemazione

Non è una rottura di schema né l'introduzione di un criterio estraneo, ma la conclusione di una meditata analisi che evidenzia un'altra via per reagire alla presa diretta degli interessi economici anche sul terreno della produzione delle regole in coerenza ad una logica istituzionale che ne ridefinisce il rapporto in un contesto di *persone e, in continuità, di corpo sociale*.

Voglio dire che se Galloni ha posto, prima di altri, il tema dell'impresa quale basamento unificante della materia, ne ha concepito la giuridicità a livello delle relazioni di tutti i soggetti che vi collaborano: attività certo, ma attività organizzata nel senso di costituire un vero e proprio *ordinamento* in grado di plasmare la vita produttiva e sociale delle campagne.

Ora, per lungo tempo, la lotta di sopraffazione dei forti sui deboli si è esaurita tutta all'interno della autonomia privata, adottando la proprietà produttiva come termine per soddisfare le aspettative di accesso dei coltivatori attraverso scelte politiche e vincoli giuridici posti da successivi programmi di riforma.

Via seguitando, è stato il contratto a farsi garante, in via pacifica o, ancora una volta, a seguito di espedienti, che hanno ricavato dall'interesse pubblico la forza di travolgere l'assetto della gestione, di una risposta – sempre parziale e frammentaria – di ricomposizione della dialettica sociale.

Oggi però, le tensioni che lacerano lo svolgimento dell'attività di coltivazione, di forestazione, di allevamento superano di gran lunga i confini del fondo e chiedono protezione e tutela in termini che non sono riconducibili esclusivamente allo scambio patrimoniale, ma riguardano il diritto di fruizione dei beni comuni, all'interno di un ecosistema più vasto e con un ordine relazionale in cui l'imprenditore (proprietario o meno) non opera in solitudine, in quanto condivide poteri e doveri con gli altri, in una dimensione allargata di cittadinanza.

Sono gli interessi che popolano un ordinamento la cui infrastruttura spaziale si immedesima nel territorio e la cui consistenza sociale è offerta da reti complesse di relazioni di tipo sociale ed ecologico, capaci di dare forma ad un sostanziale cambiamento di prospettiva.

Anche in questa occasione Galloni – giurista della modernità – inaugura, dunque, una svolta che resta consequenziale al contesto storico presente che, finalmente, rigetta individualizzazione e accumulo competitivo della produzione per proporre un riallineamento del diritto che ci occupa a risorse sociali e valori morali. Per questo, trovo assai penetranti le parole di Paolo Grossi che cita - «quella che La Pira chiamava "volta giuridica": una sorta di copertura giuridico-formale, al fine di assumere, nel cosmo delle regole "la reale natura umana, la reale struttura del corpo sociale"», per tornare a promuovere, nuovamente, una intuizione pluralistica in grado di restituire consistenza alle pulsioni che la società alimenta.

4. Traguardi dello sviluppo sostenibile e modelli di regolazione

Per afferrare la direzione della accennata prospettiva non serve assumere un modello costruttivo nuovo.

In effetti, l'impresa si mostra ancora capace di disciplinare le più recenti e concrete vicende di uno sviluppo descritto attraverso il contenuto delle attività principali e connesse, lasciando emergere l'essenzialità del rapporto tra produzione e mercato.

La così detta *legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo* del maggio 2001 interpreta la vicenda dell'impresa agricola in una visione alternativa a quella incentrata sull'*estrazione* di beni per porsi, in modo sostenibile, generativo di beni comuni. E Galloni, che ne descrive finemente gli aspetti contenutistici più rilevanti, ha piena consapevolezza di segnalare la necessità di «un nuovo commento degli articoli che vanno dal 2135 al 2139».

Del resto, anche il legislatore europeo orienta lo sviluppo verso il *rurale*, che conquista la stessa premessa di voler approntare un'architettura più vasta di relazioni, che la dinamica imprenditoriale può intrecciare in un ambito proiettato oltre i confini del fondo.

È vero: la sagoma del rurale non ha contorni giuridici ben definiti. Ma l'occasione di seguire l'«evoluzione in corso del rapporto agricoltura-ambiente secondo una prospettiva di allargamento dei confini del diritto agrario verso un interesse pubblico, inteso a tutelare un diritto fondamentale dell'uomo» conduce ad un'analisi originale sulle ragioni fondamentali della progettazione e definizione delle forme di regolazione dell'iniziativa economica sperimentate nella prassi.

In sostanza, rinviando alle stesse parole di Galloni «il diritto agrario si identifica con il diritto della produzione di beni o di servizi (o con l'impresa agricola) *sostenibile* e per tanto ha come obiettivo non più solo un incremento *quantitativo* di beni o servizi, ma, a seguito di una interpretazione evolutiva degli artt. 41 e 44 della Costituzione e dello stesso art. 2135 cod. civ., soprattutto un incremento *qualitativo* che consente la tutela del paesaggio, della salute umana e dell'ambiente come garanzia della vita della presente e delle future generazioni».

5. Logiche di mercato e dimensione personale: per una riscoperta della costituzione

L'itinerario di ricerca, maturato in costante adesione con il proprio retroterra socio-economico, trova, dunque, in Giovanni Galloni non solo un interprete felicemente in grado di restituire unità all'incessante produzione di norme con indefinita casualità di obiettivi, quanto di proporre orientamenti validi per un più lungo divenire.

Con una inattesa fecondità di visione, getta lo sguardo su un nucleo di principi fondativi della nostra Costituzione per affidare alla relativa attuazione la concreta tutela delle situazioni e dei bisogni che germogliano dal basso, ogni volta che ci si trovi di fronte a ingannevoli bilanciamenti di interessi tra logiche di mercato e dimensione sociale.

Un tragitto compiuto all'insegna di una consapevolezza che «chi compie questa operazione deve sapere che il riferimento primario rimane quello che si rifà alla persona e ai suoi diritti. I valori "tiranni" devono cedere di fronte al primato dei diritti della persona».

Attraverso il personalismo di matrice dossettiana indaga e approfondisce l'iniziativa economica di cui la Costituzione afferma la libertà che, però, «non è la libertà incondizionata di scelta in qualunque direzione, né coincide con un diritto soggettivo senza limiti o vincoli, ma consiste in un *potere*... di concorrere all'organizzazione sociale ed economica del paese non per acquistare benessere o ricchezza individuale, ma per produrre *nuova vitalità*».

Anticipazione del mutamento che sembra cogliere impreparata la stessa Corte Costituzionale quando irrompe, ai nostri giorni, la vicenda sollevata dalla qualifica di stabilimento di interesse strategico nazionale dell'Ilva di Taranto, con la conseguenza di vanificare le cautele in atto e di inibire nuove misure di tutela degli interessi in contrasto con la prosecuzione dell'attività industriale².

Una soluzione *in affanno* rispetto alla presa d'atto delle interdipendenze del mondo di oggi che portano alla ribalta la prevalenza della dimensione economica sui riferimenti alla persona e alla sua dignità, segnalando il fallimento dell'indicazione di Ronald Dworkin, che i diritti siano *presi sul serio*.

Scrive, infatti, la Corte, con una significativa erosione dello spazio di tutela ed una accresciuta diffidenza verso le istituzioni chiamate a realizzarla, che «la qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine generico assoluto»³.

6. Riflessi sulla interpretazione degli artt. 41 e 44 cost.

Il discorso di Galloni prosegue, invece, con un diverso intendimento, preoccupandosi che la concretizzazione del diritto agro-ambientale sia alimentata dal confronto costante tra la promessa del riconoscimento formale e la frontiera dell'effettiva attuazione, quale condizione di base per rivendicare ad esso un ruolo di strumento collettivo di regolazione della *cosa comune*: la terra.

Riconoscere che le ragioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente sono inserite nell'ordito dell'art. 41 e, sopra tutto, dell'art. 44 Cost. è già una essenziale conquista intorno alla ritrovata convergenza dell'agricoltura con le esigenze della vita, instaurando un giusto rapporto di proporzionalità tra i vantaggi dello sviluppo e la soglia accettabile dei rischi; tra la volontà di ridurre *tutto* a merci e *tutti* a funzionari degli scambi e la resistenza da esercitare nell'interesse della sopravvivenza delle risorse naturali e delle pratiche locali.

² Cfr. artt. 1 e 3 del d.l. 3 dicembre 2012 n. 207 *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale convertito, con modificazioni, dalla l. 24 dicembre 2012, n. 231*. Significative riflessioni sono contenute in F. Occhetto, *Il lavoro promesso, libero, creativo, partecipativo e solidale*, Milano, 2017, 71 e seg..

³ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85, in *Giur. Cost.*, 2013, 3, 1424, con nota di R. Bin, *Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza "Ilva"*, 1505B.

In un ordine storico profondamente mutato, *razionale*, riferito al modo della produzione, diventa l'artificio per poter piegare gli obiettivi incrementali imposti dall'efficienza economica ad una clausola di responsabilità nella gestione del ciclo biologico; mentre *equi* sono i rapporti da instaurare a livello della prossimità sociale, nel confronto più ampio con i portatori di interessi, che non sono più i destinatari delle dinamiche tipiche e proprie del settore ma l'intera collettività interessata alla disciplina di fatti ed eventi rilevanti in un determinato contesto.

Galloni intuisce, così, di dover procedere alla ricomposizione delle maglie del diritto attuale in una visione e su un piano in cui più complicata è la dialettica individuale-collettiva, attingendo ad «una cultura che fa leva contemporaneamente su due valori, quello dell'uomo e quello della società in cui l'uomo svolge la sua personalità».

7. Interferenze culturali e nuove mappe nell'inquadramento giuridico

Dopo aver dedicato pagine dense e profetiche all'influenza di Giuseppe Dossetti sui lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel superamento insieme dei principi dell'individualismo liberale e del collettivismo attraverso una concezione finalistica della proprietà, chiamando in causa San Francesco, che non rifiuta la destinazione dei beni alla produzione e allo scambio, ma rinuncia ai beni come strumento di potere, Galloni stesso si incarica di compiere, nel filone del pensiero cattolico, un ulteriore passo in avanti destinato, oggi, a trovare conferma nell'enciclica *Laudato si*. In proposito, l'interrogativo che solleva è «se tra la costituzione medioevale della proprietà collettiva e la costruzione moderna di una proprietà rigorosamente individuale... vi sia lo spazio per una costruzione post-moderna della proprietà e dell'impresa sulle quali può incidere e, in qualche modo, divenire preminente l'interesse all'intera società e, quindi, in generale alla conservazione del territorio e dell'ambiente».

La risposta è offerta oggi da Papa Francesco nella citata lettera enciclica che ci esorta a non trascurare «gli effetti del degrado ambientale, dell'attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone» e a condividere il fatto che «la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti». Ne consegue «il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni» e la riserva di contenere l'iniziativa economica che, abbracciandosi alla tecnocrazia – in una concezione *magica* del mercato – tende a far pensare che «i problemi si risolvono solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli individui».

Non si può, però, non sottolineare che vent'anni prima, descrivendo la vicinanza culturale con i cattolici francesi e traendo le conclusioni che il *personalismo* approdato con Dossetti al Concilio fosse il punto di partenza per la cultura post-moderna, Galloni avesse già proposto l'art. 2 Cost. come punto di partenza per la costruzione dell'ambiente come diritto inviolabile che la Repubblica riconosce, impegnandosi attraverso il secondo comma dell'art. 3 ad individuare tra gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei

cittadini ed ostacolano il pieno sviluppo della persona, anche il mancato riconoscimento di questo diritto.

8. Compiti del giurista agrario tra complessità e discontinuità

In precedenza, era del tutto mancata una esplorazione delle basi giuridiche di riconoscimento dell'ambiente fondata sugli artt. 2 e 3 della Costituzione, come carattere della dimensione della persona e parte integrante della sua dignità.

E il ritorno ai principi fondamentali della Costituzione è da leggere entro le linee di un impianto dall'indovinato equilibrio fra dimensione individuale e sociale del cittadino, ancora da ultimo descritto da Paolo Grossi, nei termini di «una sapienza architettonica, che ha servito e serve da salvaguardia rispetto a un crescendo della invadenza economicistica... ridondando dalle istituzioni di governo dell'Unione Europea».

Nel ripensare il ruolo dell'interprete e l'assetto delle fonti, in un quadro ordinamentale aperto al pluralismo e qualificato dalla riscoperta della complessità, Galloni insiste, invece – con minore angoscia per la fedeltà alla tradizionale sistemazione – su una visione di *servizio* quando il bene oggetto del diritto di proprietà o, comunque, di utilizzazione economica sia la terra.

Discorso che avrà modo di svolgere a più riprese, nell'occasione di convegni di studio rivolti ad indagare il problema dell'appartenenza con la definizione non residuale di una categoria, le proprietà collettive, i cui esiti – annota nella *Presentazione dell'Archivio Scialoja-Bolla* – «comprendono non solo la generazione presente sul territorio ma anche le generazioni future, tendendo ad uno sviluppo rurale capace di accrescere, oltre alla qualità dei prodotti, anche la qualità della vita, mediante la produzione di beni e servizi e attività economiche extra agricole sino a raggiungere la *multifunzionalità* dell'impresa».

9. Adesione al metodo istituzionale e ricadute interpretative

Giovanni Galloni – se così possiamo dire – ha trasformato compiutamente il contesto, ma anche lo spirito del diritto agrario e si è proposto come *inventore* – nella definizione che ne ha dato con una forza singolarmente espressiva Grossi – di qualcosa che si deve cercare e trovare (secondo il significato dello *invenire* latino) nelle radici di una civiltà nel profondo della sua storia, nella identità più gelosa della coscienza collettiva.

Lungo un itinerario di ricerca che ci riporta allo studio giovanile sull'*Interpretazione della legge*, in cui pone in evidenza la inesattezza di una definizione descrittiva del diritto, per esprimere una convincente adesione alla teoria istituzionale di Santi Romano, concepisce l'ordinamento come riflesso della organizzazione della vita sociale.

L'interpretazione e, cioè, la piena conoscenza dell'ordito logico di una norma non può esaurirsi in una mera operazione intellettuale distaccata dal piano dell'e-

sperienza e dalle stimolazioni della prassi. Ma, proprio perché il processo di produzione del diritto si sviluppa dal corpo sociale in vista dell'esigenza del perseguimento di fini pratici, è ai fatti nel loro divenire o, se più piace, alla realtà e ai rapporti che si instaurano al suo interno, che occorre guardare per indirizzare la ricerca dell'interesse tipico giuridicamente rilevante in quanto sprigionato dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

La messa a fuoco di molte intuizioni utili a dare una risposta adeguata ai problemi aperti dalla ricerca reiterata di equilibrio del rapporto uomo-terra può dirsi, così, strettamente legata a questa opzione capace di scardinare la produzione giuridica dal monopolio dell'apparato statale e rintracciare, nella spontaneità della sua genesi e nella costanza della successiva ripetizione, il grado più alto di effettività.

Immutabile è la definizione proposta già nelle dispense fiorentine sulla *Lezioni di diritto agrario*: «appunto quella branca del diritto rispetto a cui il corpo sociale si è riservato e di fatto esercita direttamente maggior copia di poteri normativi, in cui più evidente è l'impossibilità di ricostruire gli istituti giuridici col puro e semplice ricorso alle fonti di cognizione del diritto dello Stato e senza richiamarsi alle fonti dirette del corpo sociale. Il diritto agrario nasce soprattutto dalla comunità rurale, e contemporaneamente esprime l'ordinamento agrario e ne è la espressione; onde la stessa legislazione che disciplina il fenomeno produttivo in agricoltura acquista efficacia principalmente dalla sua rispondenza alle regole generalmente applicate nella comunità e dalla sua capacità di avere gli intrinseci caratteri della razionalità».

Reciso il legame del puro formalismo della norma giuridica per guardare ai valori e alle esigenze della vita sociale è facile, per tanto, anticipare, da parte di Galloni, il giudizio culturale di valore e proporre il modello di organizzazione più confacente alla evoluzione del sistema economico.

10. Fatti e conflitti: per una storicità del metodo

Esemplare resta, in ragione dell'ufficio politico di cui è stato investito, non meno della passione civile che lo ha coinvolto, il capitolo dei contratti associativi, a fronte della fondazione legittimante della causa per la conversione in affitto.

In un intervento parlamentare sulla discussione di quella che sarà la riforma del 1982, costruito con una oggi dimenticata perizia politica aliena da finalità propagandistiche contingenti l'On.le Galloni, interrogandosi sulle ragioni che hanno mosso il legislatore a tale scelta, osserva che «di fatto nella realtà dell'evoluzione sociale ed economica del nostro paese i poteri del concedente si sono attenuati e quelli del mezzadro si sono ampliati. Il legislatore non fa altro che dare un riconoscimento ad un fatto evolutivo già avvenuto... e riconosciuto questo, ne trae la conseguenza, sostituendo nella funzione dirigenziale il mezzadro e l'associato».

Dall'affermazione di una regola che non ha bisogno di un'imposizione autoritaria perché funge da risposta al mutamento sociale ed è immanente alla supremazia dei valori comunitari, ne consegue, allora, la mancanza di qualsiasi vizio di legittimità costituzionale.

Interprete tecnicamente provveduto e munito di una cassetta degli attrezzi adatta ad una esplorazione culturalmente erudita resta sempre a contatto con un'ampia visione dei temi filtrati dal tessuto intimo e vitale delle tensioni avvertite nella realtà. Ciò che è intuibile nello scenario personalmente vissuto dal lato della responsabilità politica, che produce quel coinvolgimento proprio di chi, rinviando al frasario dell'ermeneutica, traduce con un'anticipazione di senso l'affinità con l'oggetto.

E la stessa percezione per il divenire storico del diritto è la chiave per una continuazione del discorso al di fuori dei tradizionali confini, rispetto al progredire del processo di integrazione europeo ed al consolidarsi degli scambi in un'occasione ormai globale, dove gli stessi diritti fondamentali sono insidiati dalla riduzione delle tutele.

La ragione d'origine della moderna questione agraria – scrive nel 1972 Galloni – registra la coincidenza del cambiamento che accompagna il mercato e le libertà economiche con «l'accentuarsi dello squilibrio produttivo e, quindi, dei redditi tra industria ed agricoltura, l'aprirsi di un problema dei costi di produzione rispetto a prezzi di mercato non sufficientemente remunerativi, l'accentuarsi del distacco del tenore di vita del lavoratore industriale rispetto al lavoratore agricolo e il conseguente inurbamento».

Trascorsi trent'anni torna però, a chiarire che il terreno di confronto più significativo del rapporto tra agricoltura e mercato è diventato il consumo di territorio a vantaggio di investimenti più efficienti in termini di remunerazione, la cura per il patrimonio collettivo in vista del godimento da parte delle generazioni future e le stesse modalità di funzionamento di istituzioni rappresentative della modernità post industriale per quanto riguarda la possibilità di accesso o di controllo delle nuove tecnologie.

11. Itinerari moderni dell'insegnamento del diritto agrario

Giovanni Galloni ha l'umiltà e l'ansia di scavare fino in fondo la complessità della vita, accompagnato dalla consapevolezza di rendere esplicita una lettura non distaccata dall'umano e risolta negli scopi dell'economia, così che la elencazione dei temi ambientali prima e alimentari poi possa servire ad una appagante analisi delle manifestazioni emergenti nel nostro tempo con il tenace sostegno della fondazione costituzionale.

Non può essere diversamente per chi ha frequentato assiduamente i *professori* dell'assemblea costituente, per chi ha subito il fascino dei cattolici democratici francesi e, da ultimo, ha portato avanti le idee affermate da Dossetti e da Moro.

La chiave per inquadrare l'ambiente è quella dell'interesse comune fornito dalla consapevolezza del potere di influire sul passaggio dall'efficienza economica alla sostenibilità con il meccanismo dell'azione collettiva. Così come, nel diverso campo dell'alimentazione – al cui studio dedicherà un'originale prospettiva di espansione del diritto agrario, partendo dall'istituzione del corrispettivo corso in questa Università – viene segnalata la collocazione, al centro del sistema norma-

tivo, del consumatore, che unisce le energie distribuite lungo tutta la filiera per soddisfare istanze di qualità e di sicurezza.

Proprio il passaggio ad una dimensione transfrontaliera, con la necessità di connettere quel che accade nel mondo, in vista della riduzione delle nuove disuguaglianze – le migrazioni climatiche; l'accaparramento di territorio; la guerra dell'acqua; la denutrizione e l'accesso al cibo – sollecita a rintracciare il concetto che, proposto fin dalle *lezioni romane*, costituisce l'ineludibile riferimento per portare a compimento quell'intuizione del fondamento dell'ambiente e della salute in ciò che appartiene all'umano.

A parlare di diritti *innati* è Rosmini, che, lo stesso Galloni considera «il maggiore filosofo postmoderno degli anni 2000». E di quella categoria si serve per aggiungere alla lista dei diritti che la Costituzione riconosce espressamente come inviolabili anche altri aspetti essenziali del diritto alla vita dell'uomo.

Per ciò, l'ambiente non si esaurisce in una nozione capace di raccogliere un insieme di risorse che si pretendono esistenti in natura e assumono rilievo per le modalità di uso e gestione, ma risponde alla richiesta di ciascuno a vedersi riconosciuto un vero diritto di cittadinanza ovvero un diritto inerente alla costituzionalizzazione della personalità.

Certo, sono le caratteristiche possedute dalla molteplicità di quei beni a dover essere prese in considerazione per la loro attitudine a soddisfare il bisogno irriducibile di arricchimento della sfera dei poteri senza ridurre l'effettiva attuazione della coesione sociale.

Posso citare, in modo pertinente, una sollecitazione che Giovanni Galloni svolge sul tema della proprietà collettiva, richiamandosi alle origini della propria esperienza scientifica: il corso di diritto agrario, nell'anno 1959-60, nella facoltà di giurisprudenza dell'ateneo fiorentino, il cui Preside era Salvatore Romano e forte si avvertiva l'influenza dell'insegnamento di Enrico Finzi. «La politica dell'ambiente, la politica ambientalista non può non partire dall'agricoltura». E ancora prima: «se il problema fondamentale è quello di attenuare l'exasperazione delle colture agrarie intensive ed inquinanti – vero attentato alla vita dell'uomo: la mucca pazza non meno di Chernobyl –, allora risultano evidenti il valore ed il significato del mantenimento inalterato per le generazioni future di larghi assetti di verde..., limitando gli eccessi intensivi della sovrapposizione inquinante espressa soprattutto da alcune forme di proprietà individualista».

L'attenzione al territorio e alla funzione di chi gestisce, al di là dello schermo proprietario, beni di interesse naturalistico, paesaggistico o di fruizione culturale, in una ricerca di equilibrio tra sviluppo economico e politiche di crescita collettiva, ci porta, allora, ad incontrare la traiettoria di studio di un diritto agrario *postmoderno*, in grado di conquistare la ribalta a livello della pienezza costituzionale di una posizione privilegiata di prossimità.

Risulta, così, definito l'intero contesto in cui sono destinate a svolgersi le relazioni produttive in agricoltura intorno ai doveri nei confronti di un territorio condiviso in termini di responsabilità, oltre il mero interesse egoistico e, per altro verso, all'interno di un'alleanza per un consumo consapevole e socialmente accettabile.

Un *viaggio* – quello del giurista agrario – che parte dalla terra e dal suo adattamento all’ambiente e alle trasformazioni dell’economia e prosegue, coltivando la propria autonomia disciplinare, nello spazio del mercato, con la definizione della qualità e della sicurezza dei prodotti. E l’approdo è già segnato: la conquista delle condizioni materiali dell’esistenza, con la possibilità di muovere passi avanti sul terreno dei nuovi diritti della persona, per tutto quanto riguarda l’intangibilità della vita, nel solco degli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione.

Bibliografia

- Benedetti G. (2013), *Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Da un dialogo del diritto con l’arte, la religione, la musica*, in *Riv. trim. dir. e proc.*, p. 1229.
- Bin R., *Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”*, p. 1505B.
- Capra F e Mattei N. (2017), *Ecologia del diritto. Sicurezza, politica, beni comuni*, Arezzo, p. 211 e seg..
- Finzi E. (1936), *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario*, (Firenze, 21-23 ottobre 1935), Firenze, 159.
- Galloni G. (1955), *L’interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica e giurisprudenziale*, Milano.
- Galloni G. (1972), *Le istituzioni giuridiche e la questione agraria*, in *Riv. dir. agr.*, I, p. 1149.
- Galloni G. (1980), *Intervento al dibattito nella Legislatura VIII della Repubblica Italiana. Discussione: S. 17: Norme sui contratti agrari (1725); Speranza: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499); Biondi ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779); Costamagna ed altri: Norme integrative per l’affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328)*, in *Atti parlamentari, Camera dei Deputati*, 18 novembre, p. 1921 e seg..
- Galloni G. (1989), *Le fonti costituzionali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare*, in *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare. Atti del Convegno «A. Carrozza»* (Firenze, 21 novembre 1997), a cura di A. Germanò e E. Rook Basile, Milano, p. 13.
- Galloni G. (1992), *I diritti presi sul serio*, Bologna.
- Galloni G. (1993), *Profili di un nuovo rapporto tra agricoltura ed ambiente*, in *Dir. giur. agr. amb.*, p. 6.
- Galloni G. (1996), *Diritto agrario e ambiente*, in *Dir. giur. agr. amb.*, p. 6.
- Galloni G. (1998), *Intervento*, in *I demani civici e le proprietà collettive. Un diverso modo di possedere un diverso modo di gestire*. Atti della II Riunione Scientifica (Trento, 7-8 novembre 1996) a cura di P. Nervi, Padova, 214 e, rispettivamente, pp. 211-212.
- Galloni G. (1999), *Lezioni sul diritto dell’impresa agricola e dell’ambiente*, Napoli.
- Galloni G. (2000), *Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale*, in *Riv. dir. agr.*, I, p. 390; 410-411.
- Galloni G. (2003), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca* a cura di F. Galgano, *Dell’impresa agricola. Disposizioni generali. Artt. 2135-2139*, Bologna-Roma, p. 18.
- Galloni G. (2003), in *Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva*, n. 1, p. V-VII.
- Galloni G. (2008), *30 anni con Moro*, Roma.
- Galloni G. (2008), *Un corso di diritto alimentare nella facoltà di medicina*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, p. 595.
- Galloni G. (2009), *Dossetti profeta del nostro tempo*, Roma, pp. 58-60; 123; 135.
- Galloni G. (2010), *L’invenzione del diritto*, Roma-Bari, p. X.
- Galloni G. (2015), *L’essenza tecnica del diritto (ancora in dialogo con Emanuele Severino)*, in *L’uso giuridico della materia*, Roma-Bari, p. 46.
- Galloni G. (2017), *Imprenditore agricolo e fine di lucro. Attualità del pensiero di Alberto Germanò*, in *I diritti della terra e del mercato agroalimentare. Liber Amicorum Alberto Germanò*, tomo I, Torino, p. 270.

- Galloni G. (2017), *In difesa della convenzione*, in *La legge sui patti agrari*, Padova, 1984, p. 18, a cui adde l'ampia ed esaustiva analisi storica di P. Passaniti, *Mezzadria. Persistenza e tramonto di un archetipo contrattuale*, Torino, spec. p. 147 e seg..
- Galloni G. (2018), *Una Costituzione da vivere. Breviario di valori per gli italiani di ogni età*, Bologna, pp. 67-68.
- Galloni G., *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca a cura di F. Galgano, Dell'impresa agricola. Disposizioni generali. Artt. 2135-2139*, cit. p. 24.
- Galloni G., *Lezioni di diritto agrario. Le fonti. La struttura dell'impresa agricola*, Napoli, Anno Accademico 1976-1977, p. 17.
- Grossi P. (2008), *Un giurista solitario: Enrico Finzi*, in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, p. 19 e seg.
- Irti N. (2004), *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari.
- Irti N. (2004), *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari.
- Occhetta F. (2017), *Il lavoro promesso, libero, creativo, partecipativo e solidale*, Milano, p. 71 e seg..
- P. Grossi (2016), *Fattibilità del diritto postmoderno: l'esclusione del diritto «agrario» in Italia*, in *Dir. agro-alimentare*, n. 1, p. 7.
- Papa Francesco (2015), *Laudato si. Lettera Enciclica sulla cura della cosa comune*, Città del Vaticano, pp. 43; 93; 190.
- Rodotà S. (2012), *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, p. 10.